



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Messina
Direzione Distrettuale Antimafia

Prot. N. 872/2021

Direttive in merito al deposito per via telematica di atti nel procedimento penale

Si richiamano preliminarmente le precedenti direttive con le quali venivano date precise indicazioni in ordine alle modalità di deposito atti quali C.N.R., seguiti e documentazione; le seguenti disposizioni normative e regolamentari ed i seguenti provvedimenti:

- decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre e del 18 ottobre 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;
- nota del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia Prot. 167804/20 del 14 ottobre 2020;
- provvedimenti già adottati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;
- **artt. 23 e 24 del D.L. n. 137 del 28.10.2020:**

in particolare, l'art. 24 del D.L. n. 137 del 28.10.2020 prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale, presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito

dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, e che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento, mentre **per tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.** Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.”.

- l'art. 1 del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021, pubblicato il 21.1.2021 così recita:

“Negli Uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 cpp, della denuncia di cui all'art. 333 del cpp, della querela di cui all'art. 336 del cpp e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del cpp, avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.”;

- l'art. 2 del medesimo Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021, che così recita:
“Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”
- Linee Guida del C.S.M. adottate con delibera del 4.11.2020.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021 sopra menzionato, **ha ampliato il novero degli atti che i difensori sono tenuti a depositare esclusivamente mediante deposito telematico sul portale del processo penale telematico**, ai sensi dell'art. 24 I comma del D.L. 28.10.2020 n. 137 e succ. modificazioni, ora prevedendo tale incombenza anche per i seguenti ulteriori atti: istanza di **opposizione all'archiviazione** ex art. 410 cpp; **denuncia di cui**

all'art. 333 cpp; querela di cui all'art. 336 cpp e relativa procura speciale; **nomina del difensore, rinuncia e revoca del mandato** ex art. art. 107 del cpp (in precedenza, come è noto, *l'art. 24 I comma del D.L. 28.10.2020 n. 137 prevedeva l'obbligatorietà del deposito telematico sul portale del processo penale telematico, da parte dei difensori, soltanto con riferimento all'invio di istanze, memorie e comunicazioni successive alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.*).

Pertanto, si rende necessario impartire specifiche disposizioni alle Segreterie affinché venga scrupolosamente osservato il disposto di legge anche in riferimento ai preliminari adempimenti necessari di compilazione dei registri informatici, disposizioni che vengono altresì portate a conoscenza dei magistrati affinché vigilino sulla corretta esecuzione da parte del proprio personale di segreteria.

Tutto ciò premesso si dispone quanto segue.

- **Invio di nomina del difensore, rinuncia e revoca del mandato ex art. art. 107 del cpp da parte dei difensori**¹

L'invio della nomina del difensore, della rinuncia e revoca del mandato ex art. art. 107 del cpp da parte dei difensori dovrà avvenire, obbligatoriamente, a mezzo accesso al Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

Trattasi di un invio molto importante, poiché qualifica il difensore come soggetto del procedimento e consente la registrazione del nominativo dello stesso in relazione allo specifico fascicolo telematico, permettendo che successivamente il difensore possa inviare altri atti.

A tal fine, gli Avvocati del Foro forniranno disponibilità all'inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica certificata nel modulo TARGALBO del S.I.C.P., che avverrà a cura dell'assistenza sistemistica del D.G.S.I.A..

Successivamente, i difensori dovranno registrarsi sul Portale Deposito Atti Telematici, in modo da poter essere riconosciuti dal sistema, al momento del deposito.

Prima dell'invio di tale atto sul Portale, i difensori dovranno accertarsi che sia stato esattamente indicato il numero del procedimento penale ed il P.M. titolare, in modo che il documento possa essere inserito nella corretta sezione S.I.C.P.

¹ Nuova disposizione, in conformità dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021, pubblicato il 21.1.2021.

In mancanza di tali condizioni, l'atto non potrà essere accettato e verrà automaticamente inviato nella sezione "Scarti": l'atto verrà dunque telematicamente cestinato.

Il Portale potrà essere utilizzato soltanto dai difensori, restando escluso l'invio a mezzo posta elettronica delle nomine o revoche del difensore direttamente da parte dei privati, restando parimenti escluso il ricorso alla P.E.C. da parte degli avvocati per tale tipologia di atto.

Il Segretario del singolo PM titolare del procedimento e destinatario dell'atto di nomina o rinuncia/revoca al mandato inviato dal difensore, dovrà provvedere quotidianamente a verificare il Portale Depositi Telematici, effettuando una ricerca a mezzo nominativo del magistrato di cui si sta gestendo il ruolo, e verificando se vi siano atti da scaricare. In caso positivo scaricherà tale atto, con l'apposita finestra presente sul SICP (Portale Deposito Atti Telematici) e lo trasmetterà ritualmente in visione al PM destinatario, per le valutazioni di quest'ultimo.

Al riguardo, va specificato che la nomina del difensore va "accettata" dal sistema qualora inviata per la prima volta via Portale Depositi Telematici (PDT). Tale accettazione va compiuta dal cancelliere addetto alla segreteria del P.M. titolare del fascicolo.

Nel caso in cui la nomina sia invece pervenuta in epoca antecedente all'avvio del Portale, la stessa andrà manualmente ed **obbligatoramente** inserita in S.I.C.P. dal cancelliere, come già più volte ribadito in precedenti direttive. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà la mancata accettazione degli atti inviati al PDT dal difensore (il quale ormai per legge può utilizzare soltanto questa modalità), con conseguenze anche molto gravi, specie nei processi con detenuti. **Infatti, le nomine di difensore, le rinunce e le revoche del mandato ex art. art. 107 del cpp, che eventualmente i difensori volessero depositare presso l'Ufficio in modo differente dalle modalità sopra indicate (per es., mediante deposito materiale dell'atto in cartaceo presso la Segreteria) saranno considerate a tutti gli effetti irricevibili**, con la conseguenza che le Segreterie non prenderanno in consegna tali atti, astenendosi dall'apportare qualsiasi forma di "depositato" sull'atto medesimo. Pertanto, qualora i cancellieri non avessero provveduto alla rituale annotazione in SICP della nomina cartacea ovvero all'accettazione di quella telematicamente inviata, le difese sarebbero nella impossibilità di depositare atti (il deposito cartaceo per legge non è valido per una nutrita serie di atti), con tutte le gravi conseguenze del caso.

Potrebbe essere comunque opportuno che i difensori trasmettano la nomina via PDT anche se in precedenza depositata in forma cartacea, in modo da velocizzare l'accettazione da parte del sistema.

- **Invio di istanze, memorie e comunicazioni da parte dei difensori, dopo la notifica dell'avviso**

ex art. 415 bis c.p.p.²

L'invio di istanze, memorie e comunicazioni da parte dei difensori, successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., dovrà avvenire, obbligatoriamente, a mezzo accesso al Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

A tal fine, gli Avvocati del Foro forniranno disponibilità all'inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica certificata nel modulo TARGALBO del S.I.C.P., che avverrà a cura dell'assistenza sistemistica del D.G.S.I.A..

Successivamente, i difensori dovranno registrarsi sul Portale Deposito Atti Telematici, in modo da poter essere riconosciuti dal sistema, al momento del deposito.

Prima dell'invio di un atto sul Portale, i difensori dovranno accertarsi

- che il fascicolo sia già in fase successiva alla notifica ex art. 415 bis c.p.p., poiché in fase antecedente il Portale non è operativo per il deposito di memorie o istanze ma solo delle nomine;
- che sia stato esattamente indicato il numero del procedimento penale ed il P.M. titolare, in modo che il documento possa essere inserito nella corretta sezione S.I.C.P.

In mancanza di tali condizioni, l'atto non potrà essere accettato e verrà automaticamente inviato nella sezione "Scarti": l'atto verrà dunque telematicamente cestinato.

Potrebbe essere comunque opportuno che i difensori trasmettano la nomina via PDT anche se in precedenza depositata in forma cartacea, in modo da velocizzare l'accettazione da parte del sistema.

Il Portale potrà essere utilizzato soltanto dai difensori, restando escluso l'invio a mezzo posta elettronica delle istanze e degli atti direttamente da parte dei privati, nonchè restando parimenti escluso il ricorso alla P.E.C. da parte degli avvocati, successivamente alla fase di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (art. 24 D.L. 137/2020).

Il Segretario del singolo PM titolare del procedimento e destinatario dell'istanza o memoria inviata dal difensore, dovrà provvedere quotidianamente a verificare il Portale Depositi Telematici, effettuando una ricerca a mezzo nominativo del magistrato di cui si sta gestendo il ruolo, e verificando se vi siano atti da scaricare. In caso positivo scaricherà tale atto, con l'apposita finestra presente sul SICP (Portale Deposito Atti Telematici) e lo trasmetterà ritualmente in visione al PM destinatario, per

² Le presenti disposizioni in materia di invio di istanze, memorie e comunicazioni da parte dei difensori, successivamente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., sono del tutto analoghe a quanto già stabilito con il precedente provvedimento in materia di deposito telematico di atti ex art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020, emanato da questo Ufficio in data 4.12.2020; tali disposizioni sono qui ripetute per meri fini riepilogativi e sono già in vigore.

le valutazioni di quest'ultimo.

Le istanze, memorie e comunicazioni, successive alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., che eventualmente i difensori volessero depositare presso l'Ufficio in modo differente dalle modalità sopra indicate (per es., mediante deposito materiale dell'atto in cartaceo presso la Segreteria) **saranno considerate a tutti gli effetti irricevibili**, con la conseguenza che le Segreterie non prenderanno in consegna tali atti, astenendosi dall'apporre qualsiasi forma di "depositato" sull'atto medesimo.

Invio di istanze di opposizione all'archiviazione ex art. 410 cpp da parte dei difensori³

L'invio di istanze di opposizione all'archiviazione ex art. 410 cpp da parte dei difensori dovrà avvenire, obbligatoriamente, a mezzo accesso al Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

A tal fine, gli Avvocati del Foro forniranno disponibilità all'inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica certificata nel modulo TARGALBO del S.I.C.P., che avverrà a cura dell'assistenza sistemistica del D.G.S.I.A..

Successivamente, i difensori dovranno registrarsi sul Portale Deposito Atti Telematici, in modo da poter essere riconosciuti dal sistema, al momento del deposito.

Prima dell'invio di tale atto sul Portale, i difensori dovranno accertarsi:

- che sia stato esattamente indicato il numero del procedimento penale ed il P.M. titolare, in modo che il documento possa essere inserito nella corretta sezione S.I.C.P.

In mancanza di tali condizioni, l'atto non potrà essere accettato e verrà automaticamente inviato nella sezione "Scarti": l'atto verrà dunque telematicamente cestinato.

Potrebbe essere comunque opportuno che i difensori trasmettano la nomina via PDT anche se in precedenza depositata in forma cartacea, in modo da velocizzare l'accettazione da parte del sistema.

Il Portale potrà essere utilizzato soltanto dai difensori, restando escluso l'invio a mezzo posta elettronica delle istanze di opposizione direttamente da parte dei privati, restando parimenti escluso il ricorso alla P.E.C. da parte degli avvocati per tale tipologia di atto.

Il Segretario del singolo PM titolare del procedimento e destinatario della istanza di opposizione da parte del difensore, dovrà provvedere quotidianamente a verificare il Portale Depositi

³ Nuova disposizione, in conformità dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13.1.2021, pubblicato il 21.1.2021.

Telematici, effettuando una ricerca a mezzo nominativo del magistrato di cui si sta gestendo il ruolo, e verificando se vi siano atti da scaricare. In caso positivo scaricherà tale atto, con l'apposita finestra presente sul SICP (Portale Deposito Atti Telematici) e lo trasmetterà ritualmente in visione al PM destinatario, per le valutazioni di quest'ultimo.

Le istanze di opposizione all'archiviazione ex art. 410 cpp, che eventualmente i difensori volessero depositare presso l'Ufficio in modo differente dalle modalità sopra indicate (per es., mediante deposito materiale dell'atto in cartaceo presso la Segreteria) **saranno considerate a tutti gli effetti irricevibili**, con la conseguenza che le Segreterie non prenderanno in consegna tali atti, astenendosi dall'apporre qualsiasi forma di "depositato" sull'atto medesimo.

Invio di denunce ex art. 333 cpp, di querele ex art. 336 cpp con relativa procura speciale da parte dei difensori⁴

L'invio di denunce ex art. 333 cpp e di querele ex art. 336 cpp con relativa procura speciale da parte dei difensori dovrà avvenire, obbligatoriamente, a mezzo accesso al Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020.

A tal fine, gli Avvocati del Foro forniranno disponibilità all'inserimento dei loro indirizzi di posta elettronica certificata nel modulo TARGALBO del S.I.C.P., che avverrà a cura dell'assistenza sistemistica del D.G.S.I.A..

Successivamente, i difensori dovranno registrarsi sul Portale Deposito Atti Telematici, in modo da poter essere riconosciuti dal sistema, al momento del deposito.

In questo caso risulta comunque opportuno che i difensori trasmettano la nomina via PDT anche se contenuta nel corpo della querela o denuncia, registrando la medesima in modo da velocizzare l'accettazione da parte del sistema.

Il Portale potrà essere utilizzato soltanto dai difensori, restando escluso l'invio a mezzo posta elettronica di denunce o querele direttamente da parte dei privati, nonchè restando parimenti escluso il ricorso alla P.E.C. da parte degli avvocati (art. 24 D.L. 137/2020).

L'Ufficio Ricezione Atti dovrà, quotidianamente, svolgere la seguente nuova incombenza:

- scaricare le denunce ex art. 333 cpp e le querele ex art. 336 cpp con relativa procura speciale inviate da parte dei difensori sul Portale Deposito Atti Telematici, di cui all'art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020;

⁴ Come sopra, alla nota precedente.

- stampare tali denunce e querele, dando atto della data di invio e ricezione sul Portale Deposito Atti Telematici di cui all'art. 24 I comma di cui sopra;
- procedere allo smistamento posta e consegnare tali atti al Procuratore Aggiunto di turno per il controllo della suddivisione delle notizie di reato ai fini della relativa qualificazione giuridica, iscrizione ed assegnazione.

Le denunce ex art. 333 cpp e le querele ex art. 336 cpp con relativa procura speciale, che eventualmente i difensori volessero depositare presso l'Ufficio in modo differente dalle modalità sopra indicate (per es., mediante deposito materiale dell'atto in cartaceo presso l'Ufficio Ricezione Atti o una Segreteria) **saranno considerate a tutti gli effetti irricevibili**, con la conseguenza che le Segreterie non prenderanno in consegna tali atti, astenendosi dall'apporre qualsiasi forma di "depositato" sull'atto medesimo.

Efficacia

Il presente provvedimento **entra in vigore il 5.2.2020**.

Restano in vigore, laddove compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni di cui ai provvedimenti già adottati, anche ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, in particolare il precedente provvedimento in materia di deposito telematico di atti ex art. 24 I comma del D.L. n. 137 del 28.10.2020, che ad ogni buon fine si allega.

Si comunichi ai magistrati dell'Ufficio, ai funzionari amministrativi per l'inoltro al personale amministrativo interessato, ai Vice Procuratori Onorari, ai sigg. Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di P.G. in sede.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura; al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina; al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina; al Presidente del Tribunale di Messina; ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti; ai Presidenti delle Camere Penali di Messina

Messina, li 5.2.2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Maurizio de Lucia

